



ADESIONE AL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI, FATTO A MONTREAL IL 4 APRILE 2014

Art. v

Articolo V

Il testo che segue e' aggiunto come Articolo 3 bis della Convenzione:

"Articolo 3 bis

Qualora uno Stato contraente, nell'esercizio della propria competenza giurisdizionale ai sensi dell'Articolo 3, abbia ricevuto notifica o in altro modo venga a conoscenza che uno o piu' Stati contraenti abbiano in corso indagini o abbiano promosso una accusa o un procedimento giudiziario in relazione alle stesse infrazioni o agli stessi atti, tale Stato contraente consultera', ove opportuno, tali altri Stati contraenti al fine di coordinare le rispettive azioni. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi per gli Stati contraenti derivanti dall'applicazione dall'Articolo 13."

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montreal il 4 aprile 2014
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/adesione-al-protocollo-emendativo-della-convenzione-relativa-alle/art-v>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it